



Roma, 12 febbraio 1999

CIRCOLARE N. 31/1999

**OGGETTO: PREVIDENZA - OBBLIGHI PREVIDENZIALI PER I TITOLARI DI CASE DI SPE-
DIZIONE - AGGIORNAMENTI.**

Con riferimento alla imminente scadenza del 16 febbraio, data entro la quale i soci di societa' a responsabilita' limitata inquadrata previdenzialmente nel terziario dovrebbero regolarizzare la propria posizione pregressa, si ritorna sull'argomento per fornire gli ultimi aggiornamenti.

Sull'emendamento promosso dalla Confetra e dalle altre associazioni imprenditoriali, teso ad escludere dall'obbligo contributivo quantomeno le societa' con piu' soci, il Parlamento non si e' ancora pronunciato. Le possibilita' di accoglimento sembrano al momento limitate per l'atteggiamento contrario del Governo che teme un'ulteriore incidenza negativa sul deficit dell'INPS, in questi giorni tornato di attualita' per quanto concerne proprio la gestione pensionistica dei commercianti (alla quale, come e' noto, dovrebbero confluire i contributi dei soci).

In attesa di conoscere l'esito dei lavori parlamentari, si rammenta che, come piu' volte ribadito dall'INPS, l'obbligo di iscrizione alla suddetta gestione ricorre solo nel caso in cui l'attivita' dell'interessato nella societa' sia abituale e prevalente. Pertanto in caso di soci che svolgano anche attivita' di collaborazione coordinata e continuativa (ad esempio amministratori), se il lavoro prevalente risulta essere quello di collaborazione l'obbligo in questione non ricorre; in tale ipotesi dovra' quindi essere corrisposto solamente il cosiddetto *contributo del 10%* sul lavoro autonomo di cui alla legge n.335/95.

- Per riferimenti confronta *circ.re conf.le n.14/1999*